

variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo, risulteranno dai libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Risulta validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso sia composto da tre membri, è validamente costituito solo con la presenza di tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.

Il Presidente della organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore della Associazione, salvo il rimborso ai sensi dell'art.4 del presente Statuto.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza dell'avvenuto recapito (sms, posta, fax, email, whatsapp e quanto altro) almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere fatte anche tramite l'ausilio dei moderni mezzi di comunicazione audio-video-telematici, di qualsiasi natura e forma.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite quando vi intervengano tutti i membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza del voto favorevole. Dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dall'intero Consiglio Direttivo

Articolo 13.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per legge, di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- Amministrare l'organizzazione
- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea
- Predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis
- Disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- Accogliere o rigetta le domande degli aspiranti associati
- Eleggere il Vice Presidente
- Nominare tra i propri componenti il Segretario
- Ratificare eventuali regolamenti interni, prodotti dal Presidente, per il funzionamento della organizzazione
- Indire adunanze, convegni, ecc.
- Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'organizzazione

PRESIDENTE

Articolo 14.

Il Presidente rappresenta legalmente la ODV di fronte a terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Compie ogni atto che impegna la ODV verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea Generale dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un numero illimitato di ulteriori mandati. Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica per un tempo pari a quello del Consiglio Direttivo. Cessa per scadenza naturale del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti. Ovvero il 51% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare ad aprire conti correnti bancari o postali ed operare sugli stessi, potendo anche delegare ad altro membro del Consiglio Direttivo tale responsabilità, con delega scritta; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura; intrattenere rapporti diretti con qualsiasi ente ed istituzione; rappresentare la ODV di fronte al mondo istituzionale, con facoltà di firmare atti, convenzioni ed incarichi. Potrà sempre essere in grado di delegare, a tali scopi, il Vice Presidente, oppure, in mancanza, altro componente del consiglio direttivo, sempre in forma scritta.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può chiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete anche la formulazione e l'emanazione dei Regolamenti Interni e dei Decreti Interni, oltre al potere di istituire (tramite decreti), dei Centri Studi, dei Dipartimenti, dei Sodalizi, degli Archivi, delle Accademie, dei Sistemi Premiali Interni e dei gruppi in genere appositamente denominati, per meglio concorrere alla realizzazione degli scopi sociali. Inoltre a lui compete il creare uniformi associative e distintivi di qualsiasi natura, nel rispetto della Legge e delle normative in materia.

Per l'organizzazione sul territorio, al Presidente compete la formulazione di un apposito e specifico Regolamento Interno, che sia funzionale agli scopi associativi, mantenendo un principio di democraticità organica e partecipata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

Il primo Presidente/Fondatore, al termine del suo mandato, se non rieletto, assume la carica di Presidente Onorario, con compiti di supporto e di consiglio a quello regolarmente eletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

VICE PRESIDENTE

Articolo 15.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, in tutte le funzioni ad esso attribuite.



SEGRETARIO

Articolo 16.

Il segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la conservazione dei libri verbali, nonché del registro degli aderenti che prestano attività di Volontariato.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17.

Le risorse economiche della organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rendite patrimoniali;
- Contributi di organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni o da attività di interesse generale indicata nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 per quanto riguarda le ODV.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili possono, naturalmente, essere acquistati dall'organizzazione, e ad essa intestati.

L'elenco dei beni mobili ed immobili è presente nel libro inventari, debitamente custodito presso la sede dell'organizzazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 18.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige un bilancio consuntivo e preventivo, entro il termine ultimo di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio sarà Redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgsd 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Una volta approvato, il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili od avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, dato che ogni entrata ed ogni avanzo dovranno essere destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità



previste dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

SCIoglimento

Articolo 19.

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.10 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 20.

In caso di scioglimento della Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise fra i soci, ma devolute ad altri enti del terzo settore, che operino in identico od analogo settore, ai sensi dell'Art. 9 del D.lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21.

La ODV può assumere dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per le responsabilità civili verso terzi, ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs 117/2017.

La ODV risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, se ciò a causa di proprio dolo, negligenza o colpa grave.

La ODV può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 22.

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 23.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 24.

Il simbolo ufficiale della associazione recante le specialità della Associazione è riportato in antefazione dell'Atto Costitutivo, ed identifica le caratteristiche salienti degli associati e della associazione.

Articolo 25.

Si intende ereditaria la qualifica di Socio Fondatore ai figli diretti in caso di morte del socio medesimo.

Articolo 26

La ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo
- Libro assemblee, a cura del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Registro dei volontari

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 27

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs 117/2017, in coerenza con la interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/17.

L'acronimo ODV dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore¹ continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



The image shows four handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the most legible and appears to read 'Juliana Zampini'. Below it, there are three more signatures, which are less legible but appear to be 'Alessandra Becher' and another signature that is partially obscured by a large circular scribble.